



CAMERA DI COMMERCIO
VENEZIA GIULIA
TRIESTE GORIZIA

PROCEDURA
per la presentazione e gestione
delle segnalazioni di illeciti (*Whistleblowing*)

ai sensi del D.Lgs. 24/2023
e delle Linee guida ANAC (del. n. 311 dd. 12.7.2023)

approvata con del. n. 119 dd. 30.10.2023

Premessa

L'istituto del *whistleblowing*, introdotto in Italia dalla L. 190/2012 a cui è seguita la L. 179/2017, è finalizzato alla tutela dell'interesse pubblico e generale, alla legalità ed eticità dell'azione amministrativa.

Tale istituto è stato aggiornato in seguito all'adozione del D.Lgs. 24/2023, emanato in attuazione della Direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione dei cd *whistleblower*, individuati nei dipendenti, collaboratori e consulenti che prestano la propria attività a favore dell'Amministrazione, dei lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della stessa.

Con il recepimento della Direttiva, il legislatore nazionale si pone l'obiettivo, attraverso il sistema di tutele delineato, di favorire l'emersione di violazioni delle disposizioni normative nazionali ed europee che contrastino con un interesse pubblico, attraverso la previsione di canali di segnalazione diversificati, assicurando, altresì, una rafforzata protezione della riservatezza dell'identità del segnalante e di chi con lo stesso condivide la conoscenza dei fatti.

Il D.Lgs. n. 24/2023 abroga la disciplina nazionale previgente in materia di *whistleblowing* e raccoglie in un unico testo normativo – per il settore pubblico e per il settore privato – il regime di protezione dei soggetti che segnalano condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo. Il nuovo decreto, infatti, prevede una disciplina organica e uniforme al fine di garantire una tutela maggiore del *whistleblower* e l'utilizzo dello strumento delle segnalazioni nei limiti e nelle modalità in esso contenuti.

In merito è intervenuta anche l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) che, con delibera n. 311 del 12 luglio 2023, ha dettato le nuove *“Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*.

Il presente documento rappresenta l'atto organizzativo della Camera di commercio Venezia Giulia con il quale sono definite le **modalità per la presentazione e la gestione delle segnalazioni interne** di illeciti - di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo dell'Ente camerale - al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell'Ente.

Questa *Procedura* è adottata, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 24/2023 e tenendo conto delle indicazioni fornite dalle Linee guida Anac di cui a del. n. 311/23, con l'obiettivo di fornire al *whistleblower* chiare indicazioni operative circa l'oggetto, i contenuti, i destinatari della segnalazione, nonché le **forme di tutela** che vengono riconosciute dalla normativa in essere, al fine di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare la segnalazione, come ad esempio i dubbi sulla procedura da seguire ed i timori di ritorsioni o discriminazioni.

1 AMBITO SOGGETTIVO

1.1. I soggetti (*whistleblowers*) legittimati a presentare la segnalazione

Ai fini della presente procedura, il segnalante (*whistleblower*) è la **persona fisica** che, venuta a conoscenza di un illecito o di una irregolarità in occasione dello svolgimento della propria prestazione nel contesto lavorativo della Camera di commercio Venezia Giulia, decide di segnalarlo nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione.

In applicazione a quanto previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 24/23, sono, pertanto, legittimate a segnalare illeciti e beneficiare delle misure di protezione previste dal decreto, le *persone che operano nel contesto lavorativo della Camera di Commercio Venezia Giulia*, in qualità di:

- dipendenti della Camera di commercio Venezia Giulia
- dipendenti dell'Azienda Speciale Zona Franca
- dipendenti delle società *in house* Aries scarl e Venezia Giulia Sviluppo plus srl
- lavoratori autonomi, titolari di un rapporto di collaborazione, liberi professionisti e consulenti, volontari e tirocinanti (anche a titolo gratuito), che prestano la propria attività presso l'Ente camerale
- lavoratori o collaboratori di imprese che forniscono beni e/o servizi o realizzano opere a favore dell'Ente camerale
- titolari di funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso l'Ente camerale (es. *componenti di Giunta e di Consiglio camerale, l'OIV, ecc.*)

Per tutti i suddetti soggetti, le tutele previste dal decreto si applicano: anche quando il rapporto giuridico con l'Ente camerale non sia ancora iniziato (*se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi contrattuali*), durante il periodo di prova o successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico (*se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso*).

Resta ferma la disciplina in merito agli obblighi di denuncia dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio; per questi soggetti la denuncia al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) o all'ANAC non sostituisce, laddove ne ricorrano i presupposti, quella all'Autorità giudiziaria.

1.2. I soggetti diversi dal segnalante a cui si applicano le misure di protezione

Nell'ambito del sistema di *whistleblowing*, le misure di protezione si applicano anche ad altri soggetti, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante: il facilitatore, persona che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

- ✓ le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante che sono legate a questo da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ✓ i colleghi di lavoro del segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con il medesimo un rapporto abituale e corrente.

2. AMBITO OGGETTIVO

2.1. L'oggetto della segnalazione

L'art. 1 del D.Lgs. 24/2023 individua quale oggetto della segnalazione tutte le informazioni sulle **violazioni (comportamenti, atti od omissioni) di disposizioni normative** nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione pubblica e di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio **contesto lavorativo** all'interno della Camera di commercio Venezia Giulia; ricomprendono quindi quanto si è appreso in virtù dell'ufficio rivestito ma anche notizie acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale.

Per "*contesto lavorativo*" si intende non solo con riguardo a chi ha un rapporto di lavoro "in senso stretto" con l'Ente camerale ma occorre considerare anche coloro che hanno instaurato altri tipi di rapporti giuridici (*es. consulenti, collaboratori, tirocinanti, persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, ecc.*).

Ciò che rileva è l'esistenza di una relazione qualificata tra il segnalante e l'Ente nel quale il primo opera, relazione che riguarda attività lavorative o professionali presenti o passate.

Ai fini dell'applicazione delle tutele riconosciute, rilevano soltanto le segnalazioni che hanno ad oggetto le violazioni e le informazioni di violazioni tipizzate normativamente come indicate all'art. 2, co. 1, lett. a) e lett. b) del citato D.Lgs. 24/2023 ed incidono sull'interesse pubblico e sull'integrità dell'Ente camerale.

In particolare, le violazioni oggetto di segnalazione riguardano:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, comprese condotte illecite o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione, con riferimento alla normativa nazionale;
- violazioni della normativa europea riconducibili agli illeciti commessi in violazione della normativa UE indicata nell'allegato al D.Lgs. n. 24/2003 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione, agli atti od omissioni che ledono interessi finanziari dell'Unione, che riguardino il mercato interno o che vanifichino l'oggetto o le finalità delle disposizioni normative dell'Unione.

In via esemplificativa e non esaustiva, possono riguardare i seguenti eventi:

- comportamenti impropri di un funzionario pubblico che, anche al fine di curare un interesse proprio o di terzi, assuma o concorra all'adozione di una decisione contraria all'interesse pubblico;
- azioni suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale o di immagine all'Ente camerale;
- azioni suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza di dipendenti, utenti o cittadini o di arrecare danno all'ambiente;
- violazioni delle disposizioni del Codice di comportamento, del PIAO (*Rischi corruttivi*) o di altre disposizioni o procedure interne sanzionabili in via disciplinare.

Le informazioni sulle violazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il segnalante, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti (anche fondati sospetti), comprese le informazioni che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni.

La segnalazione, oltre a indicare condotte illecite, deve essere sempre gestita per la salvaguardia dell'interesse all'integrità della Pubblica Amministrazione; solo dalla combinazione tra i due requisiti: condotta illecita e integrità della pubblica amministrazione, emerge l'interesse del legislatore alla tutela del *whistleblower*.

Sono escluse dall'applicazione della normativa in esame e quindi **non** possono essere oggetto di segnalazione (*art. 1, co. 2 D.Lgs. 24/23*):

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o inerenti propri *rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate*;
- segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali;
- segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

La segnalazione è fatta nell'interesse dell'integrità e della legalità dell'Ente e **mai** nell'interesse del segnalante.

Non sono, quindi, ricomprese tra le segnalazioni di *whistleblowing*:

- notizie palesemente prive di fondamento;
- informazioni di dominio pubblico;
- informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio);
- contestazioni o rimostranze personali del segnalante;
- rivendicazioni attinenti al rapporto di lavoro o di collaborazione;
- rivendicazioni attinenti ai rapporti con i superiori gerarchici o i colleghi.

2.2 Requisiti e contenuto della segnalazione

La segnalazione deve essere il più possibile chiara e circostanziata e fornire il maggior numero di elementi utili per consentire al RPCT di effettuare le dovute verifiche e valutazioni, a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione e ai fini dell'individuazione degli autori della condotta illecita.

Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto a conoscenza direttamente (non genericamente riportati o riferiti da altri soggetti) "*in ragione del rapporto di lavoro*" e, quindi, ricomprendono quanto si è appreso in virtù dell'ufficio rivestito, o in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative.

Per essere ritenuta ammissibile e possano essere accordate al segnalante le tutele previste dal D.Lgs. 24/2023, la segnalazioni di illeciti al RPCT dell'Ente camerale, deve, possedere i seguenti requisiti ed elementi essenziali:

- provenire da uno dei soggetti legittimati (*whistleblowers*), indicati nell'art. 1.1 della presente *Procedura*;
- essere effettuata esclusivamente nell'interesse dell'integrità dell'Ente camerale;
- indicare le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- riportare una compiuta descrizione del fatto;
- essere corredata dalle generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto a cui attribuire il fatto segnalato.

Inoltre, può essere utile indicare le generalità dei soggetti che possono riferire sul fatto, ovvero l'Unità Organizzativa alla quale può essere riferito il fatto nonché allegare i documenti a sostegno dell'ipotesi di violazione e ogni altra informazione idonea a fornire riscontro circa la fondatezza dei fatti segnalati.

3. Le Segnalazioni anonime

La disciplina del *whistleblowing* si applica alle segnalazioni in cui è possibile l'identificazione del segnalante, anche al fine di informarlo in merito all'istruttoria della violazione segnalata e di assicurargli la tutela prevista.

Si considerano anonime le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante.

La Camera di commercio Venezia Giulia prende in considerazione le segnalazioni anonime a condizione che queste siano adeguatamente circostanziate. Le stesse sono equiparate a segnalazioni ordinarie e vengono trattate in base alle regole previste nel vigente *Manuale di gestione documentale* dell'Ente camerale.

Se la persona segnalante viene successivamente identificata e subisce ritorsioni a causa della segnalazione anonima, alla medesima si applicheranno le misure di protezione per le ritorsioni previste dal D.Lgs. 24/2023.

Le segnalazioni anonime, ove ricevute dall'Amministrazione tramite i canali interni, se adeguatamente circostanziate, saranno registrate e conservate insieme alla relativa documentazione non oltre cinque anni decorrenti dalla data di ricezione delle stesse.

4. Destinatari e modalità di presentazione delle segnalazioni

Per presentare una segnalazione il D.Lgs. n. 24/2023 prevede i seguenti canali:

- a) canale interno (artt. 4 e 5 D.Lgs. 24/23);
- b) canale esterno presso l'ANAC (artt. 6 e 7 D.Lgs. 24/23);
- c) divulgazione pubblica (art. 15 D.Lgs. 24/23);
- d) denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

La scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezione del segnalante, in quanto l'art. 6 del D.Lgs. 24/2023 incentiva innanzitutto l'utilizzo dei canali interni e, solo al ricorrere di determinate condizioni, rende possibile effettuare una segnalazione esterna.

L'Ente camerale - nella pagina del sito istituzionale - dedica ampia informativa sull'utilizzo del canale interno e di quello esterno gestito da ANAC, con particolare riguardo ai presupposti per effettuare le segnalazioni attraverso detti canali, ai soggetti competenti cui è affidata la gestione delle segnalazioni nonché alle procedure.

- a) **CANALE INTERNO** (artt. 4 e 5 D.Lgs. 24/23).

L'Ente camerale è tenuto ad attivare un canale interno per la trasmissione e gestione delle segnalazioni. L'intento del legislatore è quello di incoraggiare le persone segnalanti a rivolgersi, innanzitutto, ai canali interni all'Ente a cui sono "collegati" in quanto una più efficace prevenzione e accertamento delle violazioni passa attraverso l'acquisizione di informazioni pertinenti da parte dei soggetti più vicini all'origine delle violazioni stesse.

Di seguito si definiscono ruoli e compiti dei soggetti che gestiscono le segnalazioni, modalità di presentazione delle segnalazioni e criteri di protezione dei dati e delle persone coinvolte.

Al fine di garantire la necessaria riservatezza al segnalante, al facilitatore, alla persona coinvolta o comunque ai soggetti menzionati nella segnalazione e al contenuto della segnalazione stessa e relativi documenti, la Camera di commercio Venezia Giulia ha adottato un sistema informatico di gestione delle segnalazioni interne di illeciti.

La piattaforma informatica utilizza adeguate misure di sicurezza e tecniche di cifratura idonee a garantire la protezione del collegamento e della segretezza ed integrità dei dati, nonché le modalità di trattamento dei dati personali conformi ai principi e alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679.

Per l'invio delle segnalazioni è reso disponibile sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – Prevenzione della corruzione" un apposito link all'applicativo.

La piattaforma online consente al segnalante di presentare la segnalazione:

- in forma scritta;
- in forma orale, alternativamente, utilizzando la medesima piattaforma informatica.

Il segnalante può effettuare la segnalazione in forma orale richiedendo un incontro diretto al RPCT, da fissare in tempi ragionevoli. Nel corso dell'incontro diretto con il RPCT (eventualmente supportato dal personale autorizzato), i contenuti della segnalazione sono acquisiti - previa presentazione dell'informativa del trattamento dei dati personali e delle indicazioni necessarie per reperire online il testo completo della stessa – ed inseriti in piattaforma, in accordo con il segnalante. Il verbale dell'incontro è a tal fine sottoscritto dal segnalante e dal RPCT prima dell'inserimento.

Soggetti autorizzati al trattamento delle segnalazioni

La responsabilità della corretta applicazione e gestione del canale interno ricade sul Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) dell'Ente camerale, nella persona del Segretario Generale.

All'interno della Camera di commercio Venezia Giulia, destinatario delle segnalazioni è esclusivamente il RPCT, soggetto competente a conoscere eventuali fatti illeciti anche al fine di predisporre le misure volte a rafforzare il PIAO (*Rischi corruttivi*).

Il RPCT agisce in qualità di soggetto autorizzato al trattamento dei dati dal Titolare del trattamento, ossia la Camera di commercio Venezia Giulia.

Il RPCT per la gestione delle segnalazioni, laddove necessario, può avvalersi di personale interno, operativo presso l'U.O. individuata con provvedimento del Segretario Generale. I collaboratori in tal modo designati, sono autorizzati e incaricati del trattamento dei dati riportati nelle segnalazioni; gli stessi devono essere:

- indipendenti ed imparziali rispetto alla questione trattata;
- adeguatamente formati sia in materia di privacy che sulla disciplina del whistleblowing.

La società che fornisce la piattaforma di gestione delle segnalazioni è nominata Responsabile esterno del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

Segnalazione interna inviata a soggetto non competente

Qualora la segnalazione interna - contenente espressa indicazione di voler beneficiare delle tutele in materia *whistleblowing* o da cui risulti desumibile tale volontà - sia presentata ad un soggetto diverso dal RPCT, la stessa deve essere trasmessa al RPCT, entro sette giorni dal suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione al segnalante. Diversamente, se il segnalante non dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele, o tale volontà non sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria e, pertanto, non sottratta ad un eventuale accesso. L'art. 8 del DPR n. 62/2013 (*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*) prevede che la segnalazione possa essere presentata al superiore gerarchico. Nel caso in cui il segnalante dichiarerà di volersi avvalere delle tutele come *whistleblower* o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, il superiore gerarchico è tenuto a trasmettere la segnalazione al RPCT, entro sette giorni, con le modalità sopra indicate. In tal caso la segnalazione è trattata come *whistleblowing*. Se il segnalante non dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele, o detta volontà non sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria.

La segnalazione interna presentata per errore ad un soggetto diverso dal RPCT (ad es. superiore gerarchico, dirigente o funzionario) deve essere trasmessa in termini riservati al RPCT (ad es. in busta chiusa riservata da consegnare nelle mani del RPCT), dando contestuale notizia della avvenuta trasmissione alla persona segnalante (sempre in termini riservati).

b) Canale **ESTERNO** presso ANAC (artt. 6 e 7 D.Lgs. 24/23)

Fermo restando la preferenza per il canale interno, il decreto prevede la possibilità di effettuare la segnalazione attraverso un canale esterno affidato ad ANAC, il cui accesso è consentito soltanto al ricorrere di determinate condizioni, espressamente previste dal legislatore:

- quando il canale interno non è attivo o non è conforme a quanto previsto dalla normativa;
- qualora il segnalante abbia già effettuato una segnalazione interna e la stessa non abbia avuto seguito da parte dei soggetti competenti;
- qualora il segnalante abbia fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o questa potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
- qualora il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Nel caso in cui il presunto illecito riguardi il RPCT, la segnalazione sarà **esterna** ed andrà inviata direttamente ad ANAC secondo le modalità indicate sul sito dell'Autorità Whistleblowing - www.anticorruzione.it e nelle Linee guida di cui a del. Anac n. 311/23.

c) **Divulgazione pubblica** (art. 15 D.Lgs. 24/23)

Il D.Lgs. n. 24/2023 disciplina anche un'ulteriore modalità di segnalazione consistente nella divulgazione pubblica, con la quale le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite stampa o mezzi elettronici, o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Il segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- quando ad una segnalazione interna, a cui l'Ente camerale non abbia dato riscontro nei termini previsti, è seguita una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli;
- quando ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC senza ricevere riscontro, entro termini ragionevoli, delle misure previste o adottate da ANAC stessa;
- quando ha fondato motivo di ritenere, sulla base di circostanze concrete e non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- quando ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna ad ANAC possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere un efficace seguito.

Il soggetto che effettua una divulgazione pubblica deve considerarsi distinto da chi costituisce fonte di informazione per i giornalisti (per i quali vige il segreto professionale).

Nella divulgazione pubblica, ove il segnalante riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, mentre vengono confermate le altre forme di protezione prevista dal D.Lgs. n. 24/2023.

d) **Denuncia** all'Autorità giudiziaria o contabile

Il D.Lgs. n. 24/2023 conferma la possibilità per il segnalante di rivolgersi all' Autorità giudiziaria o contabile per inoltrare denunce di condotte illecite, di cui sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo; le condotte illecite devono riguardare soltanto i reati.

Qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, egli è tenuto a denunciare alla competente Autorità giudiziaria o contabile i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale, anche se lo stesso abbia già effettuato la segnalazione attraverso il canale interno o esterno di cui sopra. Le Autorità giudiziarie che ricevono le denunce sono tenute a rispettare le regole sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle segnalazioni previste dal D.Lgs. n. 24/2023.

5. Gestione delle segnalazioni interne

Chi gestisce le segnalazioni è tenuto ad assicurare un'efficiente e tempestiva gestione della segnalazione e la tutela del segnalante.

Come precedentemente evidenziato, la gestione delle segnalazioni è affidata al RPCT dell'Ente camerale.

Esame preliminare della segnalazione

Alla ricezione, il RPCT (gestore), con l'eventuale supporto del personale autorizzato, prende in carico la segnalazione e provvede:

- entro sette giorni dalla data di ricezione, rilascia al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione;
- mantiene le interlocuzioni con il segnalante;
- dà un corretto seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornisce riscontro al segnalante.

Per quanto riguarda l'avviso di ricevimento della segnalazione, in caso di utilizzo della piattaforma, avviene tramite la piattaforma stessa. Nel caso invece di incontro diretto, avviene mediante la sottoscrizione del verbale dell'incontro da parte del RPCT, controfirmato dal segnalante. Resta inteso che non risulta possibile effettuare l'avviso di ricevimento in caso di segnalazione anonima.

Nel rispetto di tempistiche ragionevoli e della riservatezza dei dati, il RPCT con l'eventuale supporto del personale autorizzato, effettua una valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l'ammissibilità e accordare al segnalante le tutele previste.

La segnalazione, fatte salve eventuali integrazioni richieste, sarà archiviata per inammissibilità per almeno uno dei seguenti motivi:

- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- incompetenza dell'Ente camerale ad esprimersi sulla questione segnalata;
- contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti;
- segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- documentazione priva di descrizione esaustiva dei fatti.

Istruttoria e valutazione della segnalazione

Una volta valutata l'ammissibilità quale segnalazione di *whistleblowing*, il RPCT – con l'eventuale supporto del personale autorizzato - avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutarne l'effettiva fondatezza. L'attività di gestione della segnalazione viene integralmente gestita con la piattaforma informatica dedicata.

Per lo svolgimento dell'istruttoria il RPCT può richiedere al segnalante chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, sempre tramite il canale a ciò dedicato nella piattaforma informatica o

anche di persona. Ove necessario, può acquisire atti e documenti da altri Uffici dell'Ente camerale, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.

Conclusione del procedimento

Qualora, a seguito dell'attività svolta, il RPCT ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione.

Qualora la segnalazione risulti fondata, il RPCT redige una relazione sulle attività svolte e sulle risultanze istruttorie, disponibile in piattaforma agli atti per il prosieguo della gestione documentale a cura dei competenti soggetti interni e/o esterni.

L'esito della fase istruttoria sulla segnalazione e la relativa motivazione sono comunicati al segnalante tramite l'applicativo informatico dedicato. Gli esiti possono essere i seguenti:

- segnalazione archiviata per infondatezza;
- segnalazione accolta e inviata all'Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD), per gli adempimenti di competenza e le eventuali valutazioni in ordine alla sussistenza di profili disciplinari; l'UPD informa il RPCT in merito all'adozione di eventuali provvedimenti;
- segnalazione accolta ed inviata al Dirigente dell'Area nell'ambito della quale è stato posto in essere l'illecito o l'irregolarità accertata, per gli adempimenti di competenza e le valutazioni in ordine alla sussistenza di profili disciplinari; il Dirigente informa il RPCT in merito all'adozione di eventuali provvedimenti;
- segnalazione accolta ed inviata al Presidente della Camera di Commercio, in relazione alla gravità e all'entità dei fatti segnalati ed accertati;
- segnalazione accolta ed inviata all'ANAC (qualora l'illecito segnalato attenga alle seguenti materie: contratti pubblici, trasparenza, violazione delle norme anticorruzione, imparzialità dei pubblici funzionari);
- segnalazione accolta ed inviata all'Ispettorato per la funzione pubblica presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, per le materie di competenza;
- segnalazione accolta ed inviata all'Autorità giudiziaria o contabile (qualora la segnalazione abbia ad oggetto illeciti che rilevano sotto il profilo penale o erariale).

Tutte le interlocuzioni della fase istruttoria dovranno sempre indicare che si tratta di segnalazione *whistleblowing* ai sensi del D.Lgs. 24/2023.

Entro il termine di tre mesi, l'RPCT fornisce un "riscontro" al segnalante, che può consistere nella comunicazione dell'archiviazione, nell'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente nelle relative risultanze, nei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, nel rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini.

I dati e i documenti oggetto della segnalazione vengono conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre i cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale, garantendo la massima riservatezza dei dati e dei documenti, grazie alla piattaforma informatica dedicata.

6. Le tutele e le misure di sostegno

Il D.Lgs. 24/2023 offre un sistema di tutele al segnalante che si estendono anche a soggetti diversi i quali, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante, potrebbero essere destinatari di ritorsioni.

La Camera di commercio Venezia Giulia assicura la protezione del segnalante e degli altri soggetti di cui all'art. 3, co. 5, del D.Lgs. 24/2023, secondo il regime previsto dal decreto stesso:

- la tutela della riservatezza
- la tutela da eventuali ritorsioni
- le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni.

Il medesimo decreto vieta, in generale, rinunce e transazioni anche parziali, che abbiano per oggetto i diritti e le tutele previsti dal decreto, salvo che non siano effettuate nelle sedi protette (giudiziarie, amministrative o sindacali) di cui all'art. 2113 del c.c.

Inoltre, al fine di rafforzare l'efficacia delle tutele previste dal decreto, il legislatore ha previsto misure di sostegno al segnalante da parte di enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC.

6.1 La tutela della riservatezza

La Camera di commercio Venezia Giulia, che riceve e tratta le segnalazioni di illeciti, assicura la tutela del segnalante garantendo la riservatezza della sua identità in tutte le fasi, come previsto dal D.Lgs. 24/2023. Il divieto di rivelare l'identità del segnalante è da riferirsi non solo al nominativo, ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del segnalante. Il trattamento di tali elementi va quindi improntato alla massima cautela, a cominciare dall'oscuramento dei dati qualora per ragioni istruttorie altri soggetti ne debbano essere messi a conoscenza.

Allo stesso modo vanno protette le identità delle persone coinvolte (segnalato) e delle persone menzionate nella segnalazione.

Il RPCT e coloro che ricevono o comunque sono coinvolti, anche solo accidentalmente, nella gestione delle segnalazioni, sono tenuti ad osservare l'obbligo di riservatezza sull'identità del segnalante. L'eventuale violazione del predetto obbligo è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

L'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso espresso, a soggetti diversi dal RPCT e eventuali altri soggetti che gestiscono la segnalazione, espressamente autorizzati a trattare tali dati. Sono fatte salve le ipotesi indicate all'art. 12 del D.Lgs. n. 24/23 e regolate da norme specifiche: nell'ambito di un procedimento penale o di un procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, nell'ambito del procedimento disciplinare attivato dall'Ente camerale contro il presunto autore della condotta segnalata.

La segnalazione e la documentazione ad essa allegata sono sottratte per Legge all'accesso documentale (artt. 22 e seg. L. 241/90 s.m.i.) e all'accesso civico generalizzato (art. 5, co. 2, D.Lgs. 33/13).

Il soggetto segnalato, con riferimento ai propri dati personali trattati dall'Ente camerale, non può esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679.

6.2 La tutela da ritorsioni

Il segnalante ed i soggetti di cui all'art. 3, co. 5 del D.Lgs. 24/23 (*facilitatore, persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante legate ad esso da stabile legame affettivo o di parentela entro il IV grado, colleghi di lavoro, enti di proprietà o presso i quali lavora il segnalante*) non possono essere oggetto di ritorsione definita come *“qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”*.

Il decreto (art. 17, co. 4) elenca, con carattere non esaustivo, alcune esemplificazioni di possibili ritorsioni, che si possono ricondurre non solo a fattispecie già verificate ma anche a quelle in cui la ritorsione sia soltanto “tentata” oppure “minacciata” tra cui: *sanzioni disciplinari, demansionamento, licenziamento, trasferimento, riduzione dello stipendio, modifica dell’orario di lavoro, coercizione, intimidazione, molestie, danni anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi, valutazione della performance artatamente negativa, revoca ingiustificata di incarichi, reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi) o altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.*

Le presunte ritorsioni nei confronti del segnalante (e degli altri soggetti), anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate esclusivamente ad ANAC, alla quale è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione, denuncia e divulgazione pubblica effettuata.

6.3 Limitazioni di responsabilità del segnalante

Al verificarsi delle condizioni disciplinate dall’art. 20 del D.Lgs. 24/23, al segnalante viene riconosciuta una ulteriore tutela che consiste nella limitazione delle responsabilità penale, civile e amministrativa rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni (trattasi di informazioni coperte dall’obbligo del segreto, della tutela del diritto d’autore e della protezione dei dati personali ecc.).

7. Disposizioni finali

La presente *Procedura* sostituisce integralmente quella adottata con del. n. 104 dd. 22.10.2018 in allegato al Codice di comportamento dell’Ente camerale.

Per quanto non previsto nel presente documento si rinvia al D.Lgs. 24/2023 ed alle Linee guida Anac di cui a del. n. 311/23.